



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA N.	13/2023
Depositata	17 GEN. 2023
R.G. n.	200/2022
Cron. n.	46/2023

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Carlo Coco
Valeria Vaccari
Marcella Angelini
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 200/2022 RGA promossa da:

I.N.P.S.- ANCHE QUALE MANDATARIO DI S.C.C.I. SPA (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Renato VESTINI e dell'avv. Anna Paola CIARELLI, dell'avv. Oreste MANZI - domiciliatazione telematica

appellante

contro

METANO SCHIAVONIA s.n.c. di CARINI MARCO E C. (C.F. 01807870405), con il patrocinio dell'avv. marco CARDUCCI e dell'avv. Anna NOTARI - domiciliatazione telematica

appellato

*posta in decisione all'udienza collegiale del 12/1/2023,
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Forlì ha così riassunto le ragioni di causa: "La società ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza del diritto dell'I.N.P.S. di recuperare le agevolazioni richieste e fruite per il periodo 6/2015 - 12/2017, ex art. 1 della l. n. 190/2014, in relazione al dipendente Moreno Tronconi, assunto a tempo indeterminato l'1.1.2015, essendo dovuta soltanto ad errore l'indicazione nel Modello UNILAV di avvenuta trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2014.

Ai sensi dell'art. 1, comma 118, della l. n. 190/2014, "al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore

agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ... L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge".

La pretesa restitutoria dell'I.N.P.S. si fonda sul dato per cui l'assunzione a tempo indeterminato sarebbe avvenuta il 31.12.2014, al di fuori dell'ambito temporale previsto dalla legge (1.1.2015)".

Il primo giudice ha ritenuto di poter accogliere il ricorso, aderendo alla tesi della società contribuente, secondo cui l'indicazione della data del 31/12/2014 sarebbe frutto di mero errore: "Il titolo costitutivo del rapporto a tempo indeterminato è unicamente la fonte negoziale di cui alla comunicazione di cui al doc. 9 [rectius, doc. 4]. Ed in essa l'origine del rapporto è fissata alla data dell'1.1.2015.

D'altra parte, il contratto a termine aveva durata annuale, con vigenza dall'1.1.2014 al 31.12.2014. E tale durata è la stessa indicata nelle comunicazioni istituzionali, come quella alla Provincia – Servizio politiche dell'occupazione.

Non v'è ragione allora per riportare la costituzione del rapporto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2014, né per supporre la volontarietà dell'erronea valutazione."

Tanto ritenuto, il Tribunale ha dichiarato insussistente la pretesa di maggiore contribuzione e condannato l'Istituto resistente alle spese del grado.

Ha proposto appello l'INPS, lamentando la sostanziale apoditticità della tesi difensiva accolta dal primo giudice e valorizzando l'insieme delle evidenze istruttorie desumibili dalla documentazione in atti.

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società appellata, che ha ribadito le ragioni svolte in prime cure¹ e là accolte, concludendo per il rigetto del gravame.

¹ "... Metano Snc nel gennaio 2014 procedeva ad assumere il sig. Moreno Tronconi con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2014. Poi essa decideva di trasformare il rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'intera documentazione allegata attesta che il rapporto a tempo indeterminato ebbe inizio dal 01.01.2015

La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

E' lo stesso tenore letterale della norma, che premette la propria ratio, a dover guidare l'interpretazione dei fatti: "Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro...".

La finalità della norma è chiara infatti nel voler promuovere nuove assunzioni, il che non si poteva evidentemente applicare ad un rapporto la cui continuazione a tempo indeterminato era già stata concordata in epoca anteriore alla stessa emanazione della legge, a poco rilevando che la decorrenza del rapporto come trasformato fosse dal 31/12/2014 piuttosto che dal 1°/1/2015.

Nel caso di specie, infatti, è già in data 19/12/2014 che le parti avevano convenuto di proseguire nella collaborazione nella forma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Così emerge infatti dal doc. 4 INPS (comunicazione al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Forlì-Cesena):

Dalla disamina del contratto e degli adempimenti mensili dovuti (Uniemens e Libro Unico) si evince che il rapporto a tempo indeterminato iniziava dal 01 gennaio 2015. Tanto vero che negli Uniemens aziendali fino al 31.12.2014, il sig. Tronconi Moreno era qualificato con FD, ossia full time a tempo determinato, mentre negli uniemens aziendali dal gennaio 2015 con FI, ossia full time a tempo indeterminato. Parimenti, negli uniemens individuali fino al 31.12.2014 era inquadrato come operaio a tempo determinato, mentre dal gennaio 2015 come operaio a tempo indeterminato.

Per mero errore materiale, nel modello UNILAV di trasformazione veniva indicata la data di trasformazione al 31.12.2014 invece che quella del 01.01.2015. Si procedeva, pertanto, alla rettifica materiale della data,

A conferma del mero errore materiale, si evidenzia, altresì, che nell' Uniemens (individuale e aziendale) del mese di dicembre 2014, la tipologia contrattuale è contratto a tempo determinato, i giorni retribuiti e contributivi sono 26 e, quindi, comprensivi di tutto il mese di dicembre dal lunedì 01 al mercoledì 31; si è proceduto al versamento dei relativi contributi più elevati rispetto a quelli derivanti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Mentre l'Uniemens (individuale e aziendale) del mese di gennaio 2015 indica contratto a tempo indeterminato con giorni retribuiti e contributivi 26 e, pertanto, comprensivi dell'intero mese di gennaio con inizio da giovedì 01; si è proceduto al versamento dei relativi contributi minori rispetto a quelli derivanti da un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Così come nel Libro Unico anno 2014 è indicata la data di fine rapporto a tempo determinato, ossia il 31.12.2014 e il dipendente è inquadrato come FD (full time a tempo determinato). Viceversa, nel Libro Unico anno 2015 non c'è alcun riferimento ad una data di scadenza contrattuale, essendo stato il rapporto convertito a tempo indeterminato dal 01.01.2015; il dipendente è inquadrato come FI (full time a tempo indeterminato).

Inoltre, nel modello UNILAV di assunzione e nel relativo contratto è indicata, quale data di fine proroga del contratto a termine, il 31.12.2014. Dato confermato dalla lettera di trasformazione sottoscritta tra le parti della quale l'INPS non ha mai contestato la genuinità e veridicità, come evidenziato dal Giudice del lavoro di Forlì." (pagg. 3-4 mem. cost. appello)

DETTAGLIO COMUNICAZIONE ORDINARIA

Tipo Comunicazione 01 - Comunicazione Obbligatoria
 Codice Unico 0604014200167562 Data Invio 19/12/2014 08:41:29
 Codice Precedente Ricevuta
 CF MORDNL57A54D704X
 Delegato Tipo 001 - Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L. 12/79)
 E-mail: paghe@confcommercio.to.it
 Ass. Forza Maggiore NO
 Comune U/04 - FUMILF CAP 47122
 Istruzione 30 - ISTITUTO PROFESSIONALE (PRIMO CICLO) - ISTITUTO D'ARTE (PRIMO CICLO) - SCUOLA MAGISTRALE (3 ANNI) - ACCADEMIA DI DANZA (PRIMI 3 ANNI) - CONSERVATORIO ED ISTITUTO DI MUSICA PAREGGIATO
 Tipo Documento - Numero Doc.
 Motivo Permesso - Scadenza
 Sussistenza della sistemazione alloggiativa Impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio Questura -

Data 31/12/2014 Trasformazione Tipo DI - TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A
<https://bare.regione.emilia-romagna.it/sarefc/secure/personale/default.asp?from=/sarefc/secure/accessi/accessFromTorre38.asp> 1/2

9/7/2020 DETTAGLIO COMUNICAZIONE ORDINARIA
 Trasformazione Data Inizio 01/01/2014 Data Fine TEMPO INDETERMINATO
 Lavoro in Agricoltura NO Lavoro in Mobilità NO GG. Previsti
 Tipo Contratto A.01.00 - LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Lavoro stagionale NO
 Socio Lavor. NO

In conclusione, il rapporto de quo era sottratto a beneficio per la concordata sua trasformazione a tempo indeterminato in epoca anteriore a quella di decorrenza della legge (e della sua stessa promulgazione).

L'appello deve dunque essere accolto.

La particolarità del caso, connessa a norma di nuova introduzione, fa ritenere corretta la compensazione delle spese del doppio grado, alla luce dell'art. 92 c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018.

P.q.m.

La Corte d'Appello - sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S.- anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. avverso la sentenza n. 93/2022 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 16/3/2022, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma dell'impugnata sentenza,

1. rigetta il ricorso proposto dalla società METANO SCHIAVONIA s.n.c. di CARINI MARCO E C.

2. compensa integralmente le spese del doppio grado.

Bologna, 12/1/2023

Il Consigliere est.
 dott. Marcello Angelini

minuta depositata il giorno

13.1.2023

Il Presidente
 dott. Carlo Coco

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Russo
Anna Russo



